



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Email: dipps.pasarmiesplosivi@pecps.interno.it

OGGETTO: Decreto del Ministro dell'Interno n. 557/PAS/U/009670/XV.H.MASS(77)BIS del 4 giugno 2014, recante modifiche al decreto ministeriale 9 agosto 2011, nella parte relativa agli articoli pirotecnici da detenere presso gli esercizi commerciali non muniti di licenza di p.s. per la minuta vendita di esplosivi.

ALL'ANISP

mail@anisp.it

ALL'ASSPI

info@asspi.it

ALL'ASSOGIOCATTOLI

paolo.taverna@assogiocattoli.it

ALLA CONFESERCENTI

presidenza@confesercenti.it

ALL'ASSOARMIERI

assoarmieri@assoarmieri.it

Di seguito a precorsa corrispondenza, si comunica che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 138 – serie generale – del 17 giugno 2014 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'Interno in oggetto indicato, relativo ai quantitativi ed alle modalità di detenzione di articoli pirotecnici presso gli esercizi commerciali non muniti di licenza di p.s. per la minuta vendita di esplosivi.

Si allega copia della pubblicazione in argomento.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Castrese De Rosa

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 giugno 2014, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 1 giorno. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 16 giugno 2014 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,15% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2014 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2021 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A04608

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 giugno 2014.

Modifica dell'art. 6, del decreto 9 agosto 2011, recante: «Modificazioni agli allegati A, B e C al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante attuazione dell'articolo 18, secondo comma, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e classificazione d'ufficio dei manufatti già riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplosivi in applicazione del decreto 4 aprile 1973».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS);

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi»;


Visto il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, recante «Attuazione della direttiva 2007/23/CE, relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, recante «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Visto il proprio decreto 9 agosto 2011, recante «Modificazioni agli allegati A, B e C al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 - Attuazione dell'art. 18, secondo comma, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 - Classificazione d'ufficio dei manufatti già riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplosivi in applicazione del decreto 4 aprile 1973»;

Visto il proprio decreto 26 novembre 2012, recante «Modificazioni dell'art. 3 del capitolo VI dell'allegato B del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come novellato dall'art. 4, punto 4, del decreto 9 agosto 2011 e modificazioni all'art. 6 del medesimo decreto»;

Rilevata la necessità, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di eliminare possibili incertezze applicative con riflessi sulla sicurezza pubblica e di corrispondere anche alle istanze del comparto economico, attraverso l'individuazione delle tipologie, dell'entità massima e delle modalità di detenzione e di vendita



presso gli esercizi commerciali non muniti della licenza ex art. 47 T.U.L.P.S. e capitolo VI dell'allegato B al citato regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dei manufatti che rientrano nell'art. 98, ultimo comma, del medesimo regolamento di esecuzione;

Rilevata la necessità di consentire la detenzione e la vendita presso i predetti esercizi commerciali solo di alcune categorie e tipologie di articoli pirotecnici marcati CE, e di riservare tali attività per le restanti categorie e tipologie solo presso i locali aventi le più rigorose caratteristiche strutturali previste dall'art. 2 del capitolo VI dell'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, ed, in quanto tali, in grado di offrire maggiori garanzie di sicurezza ai fini del deposito di tali prodotti;

Ritenuta l'urgenza, nelle more dell'emanazione del citato regolamento, di garantire la sicurezza degli esercizi commerciali non muniti di licenza per la minuta vendita di esplosivi;

Ritenuto pertanto, di dover modificare l'art. 6 del menzionato decreto ministeriale 9 agosto 2011, recante "Disposizioni transitorie e finali", come modificato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 26 novembre 2012;

Visto l'art. 97 della Costituzione;

Sentito il parere espresso in data 1° aprile 2014 dal tavolo tecnico di consultazione costituito da esperti in materia di sostanze esplosive ed infiammabili, sul modello della composizione della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi - per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili, riunito a seguito della soppressione degli organi collegiali operanti presso il Ministero dell'Interno di cui all'art. 12, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, nel rispetto dei canoni di buona amministrazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

Sentito il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, il quale, con nota n. prot. 0005585, del 15 aprile 2014, ha espresso il proprio parere per la parte relativa alla prevenzione incendi;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto ministeriale 9 agosto 2011

1. All'art. 6 del decreto ministeriale 9 agosto 2011, come modificato dal decreto ministeriale 26 novembre 2012, citati in premessa, i commi 1-bis e 1-ter sono sostituiti dal seguente:

1-bis: "Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e fermo restando quanto previsto dal

comma 7 del medesimo art. 18 per gli articoli pirotecnici ivi indicati, negli esercizi commerciali non muniti della licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui all'art. 47 del T.U.L.P.S. e al capitolo VI dell'allegato B al regolamento T.U.L.P.S. sono consentite:

a) la detenzione e la vendita di complessivi kg. 50 netti di manufatti indicati nell'art. 98, ultimo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, qualora rientrino tra gli artifici da divertimento, nonché, fermo restando il predetto quantitativo massimo, la detenzione e la vendita, nelle loro confezioni minime di vendita, dei seguenti articoli pirotecnici marcati CE:

1) articoli pirotecnici della categoria Cat. 1 (F1);

2) articoli pirotecnici della categoria P1 della tipologia di prodotti da gioco;

3) articoli pirotecnici della categoria Cat. 2 (F2), ad eccezione dei prodotti di seguito elencati:

3.1) artifici ad effetto scoppio con massa attiva (NEC) superiore a mg 150:

- petardi
- petardi flash
- doppio petardo
- petardo saltellante
- loro batterie e combinazioni;

3.2) artifici del tipo:

- sbruffo
- mini razzetto
- razzo
- candela romana
- tubi di lancio (tubi monogetto)
- loro batterie e combinazioni;

4) articoli pirotecnici appartenenti alla categoria T1, della tipologia e nei limiti di massa attiva (NEC) di seguito indicati, a condizione che gli stessi non siano dotati di un sistema di accensione elettrica:

4.1) fiamma bengala: con NEC non superiore a g 250;

4.2) bengala a torcia: con NEC non superiore a g 250;

4.3) bengala a bastoncino;


4.4) carrettila: con carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante \leq mg 150;

4.5) combinazione: batterie o assortimenti contenenti solo fontane con NEC non superiore a g 600;

4.6) sostanza pirotecnica desensibilizzata: se presente carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante \leq mg 150; se presente carica solo effetto visivo NEC fino a g 250;

4.7) fontane: con NEC non superiore a g 250;

4.8) dispositivi lancia coriandoli;



4.9) dispositivo fumogeno: con NEC non superiore a g 250;

b) la detenzione, in un locale dove non è permesso l'accesso al pubblico, fino a complessivi kg 150 netti degli articoli pirotecnici di cui alla lettera a), purché conservati negli imballi di trasporto approvati e posti a distanza di 2 metri da altra merce oppure ad un metro con interposizione di materiale di classe zero di reazione al fuoco, e ci sia una distribuzione pari a 3,5 Kg per m³. Per le attività commerciali che non rientrano nel punto 69 dell'Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, il locale deve essere dotato di un idoneo apparecchio portatile di estinzione incendi e l'accesso al locale, che può avvenire anche attraverso l'area di vendita, deve avvenire tramite porta incombustibile. Per le attività commerciali che rientrano nel punto 69 dell'Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, per il locale si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi.”.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2014

Il Ministro: ALFANO

14A04565

DECRETO 11 giugno 2014.

Modalità e termini per l'attribuzione, a decorrere dall'anno 2014, dei contributi spettanti ai comuni istituiti a seguito di procedure di fusione.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visto l'art. 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, per favorire le fusioni dei comuni, prevede, per la durata complessiva di dieci anni, appositi contributi straordinari, commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014 n. 68, in base al quale il contributo straordinario previsto dal richiamato art. 15 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è erogato a decorrere dalla decorrenza della fusione prevista dal decreto regionale istitutivo;

Visto l'art. 20, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prescrive che, a decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'art. 15, comma 3, del citato testo unico approvato con il decreto legislativo n. 267 del 2000, è commisurato al venti per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti, stabilendo che le stesse disposizioni trovino applicazione per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi;

Visto il successivo comma 3 dello stesso art. 20, il quale stabilisce che con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare sono disciplinate modalità e termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni;

Considerato, altresì, il disposto di cui all'art. 20, comma 4, del richiamato decreto-legge n. 95 del 2012, ai sensi del quale a decorrere dall'esercizio 2013, sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'interno del 1° settembre 2000, n. 318, concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso art. 20;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 10 ottobre 2012 con il quale sono state definite le modalità ed i termini per il riparto dei contributi alle fusioni dei comuni realizzate negli anni 2012 e successivi;

Ritenuta la necessità di disciplinare diversamente, dall'anno 2014, le modalità ed i termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni previsti all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a seguito delle modifiche introdotte dal citato art. 12, comma 1, del decreto legge n. 16 del 2014;

Considerato che agli enti locali appartenenti ai territori delle regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché agli enti locali appartenenti alle province autonome di Trento e Bolzano, non viene attribuito il contributo di cui al presente decreto in quanto trattasi di territori in cui vige una speciale disciplina per l'attribuzione dei trasferimenti agli enti locali o anche per il finanziamento delle citate province autonome;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste in una attività amministrativa i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

